

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-1591 del 18/03/2025
Oggetto	RINNOVO, CON VARIANTE, DI CONCESSIONE AL PRELIEVO DI ACQUE PUBBLICHE SOTTERRANEE AD USO INDUSTRIALE E ANTI-INCENDIO COMUNE: BOLOGNA (BO) TITOLARE: DUCATI MOTOR HOLDING SPA CODICE PRATICA N. BO00A0635/24RN
Proposta	n. PDET-AMB-2025-1655 del 17/03/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	LEONARDO PALUMBO

Questo giorno diciotto MARZO 2025 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, LEONARDO PALUMBO, determina quanto segue.



AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

OGGETTO: RINNOVO, CON VARIANTE, DI CONCESSIONE AL PRELIEVO DI ACQUE PUBBLICHE SOTTERRANEE AD USO INDUSTRIALE E ANTI-INCENDIO

COMUNE: BOLOGNA (BO)

TITOLARE: DUCATI MOTOR HOLDING SPA

CODICE PRATICA N. BO00A0635/24RN

IL DIRIGENTE

richiamate le seguenti norme e relativi provvedimenti che istituiscono enti ed attribuiscono funzioni e competenze in materia di demanio idrico:

- la Legge Regionale Emilia Romagna (LR) n. 44/1995 e s.m.i., che istituisce l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) e riorganizza le strutture preposte ai controlli ambientali ed alla prevenzione collettiva;
- la LR n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", che modifica la denominazione di ARPA in ARPAE "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" e le assegna nuove funzioni in materia di ambiente ed energia; in particolare quelle previste all'art. 16, comma 2 e all'art. 14, comma 1, lettere a) e f), di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo delle risorse idriche e dell'utilizzo del demanio idrico, precedentemente svolte dai Servizi Tecnici di Bacino regionali (STB), ai sensi dell'art. 86 e 89 del Decreto Legislativo (Dlgs) N. 112/98 e dell'art. 140 e 142 della LR n. 3/1999;
- la DGR n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;
- la DGR n. 2363/2016 che impartisce le prime direttive per il coordinamento delle Agenzie Regionali di cui agli Artt. 16 e 19 della L.R. n. 13/2015, per l'esercizio unitario e

coerente delle funzioni ai sensi dell'Art. 15 comma 11 della medesima Legge;

- la DGR n. 2291/2021 di approvazione della revisione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE proposto dal Direttore Generale dell'Agenzia con Delibera n. 130/2021 che descrive l'organigramma aggiornato delle Aree Autorizzazioni e Concessioni con competenze sull'esercizio delle funzioni in materia di demanio idrico;
- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 94/2023 di revisione dell'assetto organizzativo analitico dell'Agenzia;
- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 26/2024 che istituisce gli incarichi di funzione in applicazione del CCNL Comparto Sanità;
- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 103/2024 che conferisce l'incarico dirigenziale di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana a Leonardo Palumbo;
- la Determina del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana n. 406/2024 che con decorrenza dal 01/06/2024 approva la modifica dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area e conferisce gli Incarichi di Funzione, con particolare riferimento al Polo specialistico Demanio idrico Acque e Suoli con delega alla firma degli atti autorizzativi relativi ai procedimenti di perforazione di pozzi e degli atti a rilevanza amministrativa;

viste le seguenti norme e Piani, posti a tutela della qualità e quantità delle acque pubbliche:

- il Regio Decreto (RD) 25 luglio 1904, n. 523;
- il RD 14 agosto 1920, n. 1285;
- il RD 11 dicembre 1933, n. 1775 e s.m.i.;
- il Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) n. 238/1999;
- il DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;
- il Piano di Tutela delle Acque (PTA) e relative Norme attuative, approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna con Deliberazione 21/12/2005, n.40;
- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della Provincia di Bologna e relative Norme attuative, approvato con Delibera n. 19 del 30/03/2004 del Consiglio Provinciale e il successivo Piano Territoriale Metropolitano (PTM) della Città Metropolitana di Bologna approvato con

Delibera n. 16 del 12/05/2021, con particolare riferimento agli Allegati A e B;

- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale 2015-2021, approvato in data 3/3/2016 dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Arno che ha individuato gli obiettivi di qualità ambientale per i corpi idrici ivi definiti, in aggiornamento al Piano approvato il 21/11/2013;

- le DGR n. 1781/2015 e n. 2067/2015 e n. 2293/2021, con le quali la Regione Emilia-Romagna ha approvato l'aggiornamento del quadro conoscitivo in materia di tutela e gestione della risorsa idrica, ai fini del riesame dei Piani di Gestione dei Distretti Idrografici 2015-2021 e 2021-2027;

- le Delibere n.8/2015 e n.3/2017 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po in riferimento alla *Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientali definiti dal Piano di gestione del Distretto Idrografico Padano ("Direttiva Derivazioni")*, che ha assunto carattere vincolante per tutte le nuove domande di concessione di acque pubbliche e quelle di rinnovo, presentate a partire dalla data del 28/02/2018 e di indirizzo per quelle antecedenti;

- la Delibera n. 4/2021 della Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di bacino del Fiume Po che adotta il Piano di Gestione Acque del Distretto idrografico del fiume Po (II° aggiornamento) per il ciclo 2021 - 2027;

- il Decreto del Segretario generale n. 94/2022 dell'Autorità di bacino del Fiume Po di adozione delle misure di salvaguardia nelle more dell'approvazione definitiva del II° aggiornamento del Piano di Gestione Acque;

viste le seguenti norme di disciplina dei procedimenti di concessione di acque pubbliche:

- il Regolamento Regionale Emilia Romagna 20 novembre 2001, n. 41, (RR 41/2001) come confermato dalla LR n. 6/2004;

- la LR n. 7/2004 e s.m.i.;

- il RR 4/2005;

- la LR n. 4/2007 e s.m.i.;

- le DGR n. 2363/2016 e 714/2022 di semplificazione dei procedimenti concessori;

preso atto che la Regione Emilia Romagna, per quanto riguarda la durata delle concessioni all'utilizzo delle acque

pubbliche ha provveduto ad emanare la DGR n.2102/2013 e la DGR n.787/2014 che definiscono i parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica sia per l'uso idroelettrico che per tutti gli altri usi, in riferimento all'art. 21 del RR 41/2001;

preso atto che la Regione Emilia Romagna, come oneri dovuti per l'utilizzo delle acque pubbliche:

- con gli art.152 e 153 della LR n. 3/1999 ha stabilito gli importi dei canoni per i diversi usi delle acque prelevate e gli importi delle spese occorrenti per l'espletamento delle istruttorie, rilievi, accertamenti e sopralluoghi, relativi a domande per concessioni di derivazione di acqua pubblica;
- con DGR n.1225 del 27/06/2001, con DGR n.609 del 15/04/2002, con DGR n.1325 del 07/07/2003, con DGR n.1274 del 01/08/2005, con DGR n.2242 del 29/12/2005, con DGR n.1994 del 29/12/2006, con DGR n.2326 del 22/12/2008, con DGR n.1985 del 27/12/2011, con DGR n.65 del 02/02/2015 e con DGR n.1792 del 31/10/2016 ha successivamente aggiornato e precisato gli importi delle spese di istruttoria e dei canoni suddetti, nonché le varie tipologie di uso a cui essi sono riferiti;
- con l'art.154 della LR n.3/1999, obbliga il richiedente la concessione, prima della firma del disciplinare, a versare a favore della Regione il deposito cauzionale nella misura di un'annualità del canone previsto e comunque, di importo non inferiore a 51,65 Euro e prevede inoltre, la restituzione dello stesso alla scadenza della concessione;
- con l'art. 8 della LR n. 2/2015, ha stabilito nuove modalità di aggiornamento, adeguamento, decorrenza e versamento dei canoni per l'utilizzo di beni del demanio idrico ed ha fissato in € 250,00= il valore dell'importo minimo previsto del deposito cauzionale;

considerato che, ai sensi dell'art. 12 bis del RD n. 1775/1933, come modificato dall'art. 96, comma 3 del Dlgs n. 152/2006, il provvedimento di concessione è rilasciato se non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti dalla pianificazione di settore per il corpo idrico interessato;

vista l'istanza assunta agli atti al Prot. n. PG/2024/233566 del 23/12/2024 (pratica B000A0635/24RN), con la quale la ditta **DUCATI MOTOR HOLDING SPA** C.F./P.IVA:05113870967, con sede legale in Via Cavalieri Ducati, 3 - 40132 Bologna (BO), ha chiesto **il rinnovo della concessione di acque pubbliche sotterranee** rilasciata con

Determinazione n.9657 del 30/07/2015 della Regione Emilia-Romagna, in scadenza al 31/12/2024;

richiamata la Determinazione n. 9657 del 30/07/2015 di concessione al prelievo di acque pubbliche sotterranee:

- **da due pozzi** ubicati in comune di Bologna (BO) sui seguenti terreni distinti al Catasto e nei seguenti punti di coordinate geografiche:

pozzo 1: Foglio 95 mappale 153; UTMER X:680274, Y:931828; profondo 131 m, con tre filtri di captazione: tra 65 e 76,50, 92,50 e 103, 115 e 127,50 m di profondità;

pozzo 2: Foglio 95 mappale 588; UTMER X:680294, Y:932100; profondo 135 m;

- **per un volume massimo di 150.000 mc/a e con portata massima complessiva di 25 l/s**, sia dal pozzo 1 che dal pozzo 2, con prescrizione di non utilizzo contemporaneo dei due pozzi al fine di non superare la portata massima complessiva concessa;

- **ad uso industriale e anti-incendio;**

con prescrizioni di monitoraggio dei volumi di prelievo annuali da ogni pozzo e di monitoraggio in continuo di piezometria nel pozzo 1;

visto che, con la domanda di rinnovo, il Concessionario ha richiesto le seguenti varianti alla concessione:

- di potere utilizzare i due pozzi contemporaneamente **con una portata massima di 21,5 l/s dal pozzo 1 e di 3,5 l/s dal pozzo 2 per una portata massima complessiva di 25 l/s;**

- **di ridurre il volume massimo annuale di concessione a 120.000 mc/a**, nonostante la media degli ultimi anni di prelievo 2020-2024 sia pari a circa 53.000 mc/a, con un picco di 71.958 mc nel 2021; in quanto è previsto a breve-medio termine un ampliamento dello stabilimento di produzione con conseguente aumento dei consumi idrici;

considerato che le altre caratteristiche tecniche del prelievo e gli usi assentiti dalla concessione da rinnovarsi sono rimasti invariati, fatta eccezione per:

- il mappale di ubicazione del terreno su cui insiste il pozzo 2 che è ridefinito come n. 178;

- gli interventi realizzati di recupero e riutilizzo di acque piovane e di depurazione nel ciclo produttivo che hanno consentito un risparmio idrico di prelievo dai pozzi di circa 10.000 mc/a;

preso atto dei dati di monitoraggio piezometrici presentati dal Concessionario, da cui si evince una sostanziale stabilità dei valori piezometrici nel periodo 2021-24 con valori di soggiacenza minimi/massimi stagionali compresi tra 50/57 m da p.c., dopo il significativo calo registrato nel periodo 2016-2021 con valori medi di soggiacenza aumentati da 37 a 50 m da p.c.;

considerato che, ai fini del calcolo annuale di concessione, gli usi esercitati a servizio del processo di produzione di motocicli e per l'alimentazione dell'impianto anti-incendio, sono assimilabili, rispettivamente, a quelli di: "industriale" e "igienico e assimilati", ai sensi dell'art. 152, comma 1, lettere c) ed f) della L.R. n. 3/1999, come precisati dalle D.G.R. di aggiornamento dei canoni citate in premessa;

dato atto che in data 11/02/2025 è stata inoltrata richiesta per acquisizione della documentazione antimafia mediante consultazione della Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia (BDNA) ai sensi del d.lgs. n. 159/2011;

considerato che l'istanza presentata è assoggettata al procedimento di rinnovo di concessione e di variante non sostanziale, ai sensi degli art.li 27 e 31 del RR 41/2001;

considerato che la derivazione non è ubicata all'interno del Sistema regionale delle aree protette; né rientra nel campo di applicazione della LR n. 6/2005;

verificato che ai fini dell'analisi di compatibilità con gli obiettivi di qualità fissati dalla pianificazione di gestione distrettuale per i corpi idrici d'interesse, **la derivazione da entrambi i pozzi:**

1. interessa, ai sensi degli aggiornamenti della DGR n. 2293/2021, il **corpo idrico sotterraneo: Conoide Reno-Lavino - libero, codice 0160ER DQ1 CL, caratterizzato:** - da stato quantitativo e stato chimico *Buono*; da assenza di condizioni di rischio dello stato quantitativo; da soggiacenza piezometrica, nel punto di derivazione, compresa tra 35 e 45 m da p.c. (2014-2019) e trend positivo (2002-2019); da subsidenza compresa tra 10,0 e 5 mm/a; da pressioni di tipo 2.1 e 2.2 e impatti di tipo *IN*, ossia dilavamento delle superfici urbane e agricole che causano inquinamento da solfati;

2. comporta, ai sensi delle Delibere n.8/2015 e n.3/2017 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po: "*Direttiva Derivazioni*", **un rischio ambientale (repulsione)** per il corpo idrico d'interesse, per impatto moderato e criticità elevata, ma, trattandosi di un rinnovo di un prelievo esistente, è comunque compatibile con gli obiettivi di pianificazione, fermo restando il rispetto delle disposizioni normative nazionali e regionali in materia;

ritenuto che il volume fino a 120.000 mc/a rispetto alla media dei volumi annuali finora effettivamente prelevati costituisce di fatto un aumento per il corpo idrico d'interesse e, che, stante la criticità elevata del medesimo e il trend piezometrico rilevato a livello locale, sia opportuno procedere:

- ad una riduzione del volume annuo fino a un valore massimo concedibile di 90.000 mc/a, ossia pari a circa il 50% dell'attuale fabbisogno idrico medio e tenendo conto del picco di fabbisogno registrato nel 2021;

- a continuare i monitoraggi volumetrici e piezometrici per verificare gli impatti del prelievo nel tempo;

ritenuto, pertanto, che, sulla base della documentazione agli atti e delle verifiche di compatibilità ambientale eseguite, nulla osta al rilascio del rinnovo, con varianti, di concessione richiesto, **alle seguenti condizioni:**

- **con una portata massima di 21,5 l/s dal pozzo 1 e di 3,5 l/s dal pozzo 2 per una portata massima complessiva di 25 l/s ed un volume massimo di concessione di 90.000 mc/a;**

- **di continuare** le misure dei volumi di prelievo annuale da ogni pozzo e quelle di soggiacenza da p.c. del livello piezometrico della falda nel pozzo 1, in continuo, con una frequenza tale da mettere in evidenza le fasi di accensione/spegnimento delle pompe di prelievo;

verificato che il Concessionario è in regola con il versamento dei canoni di concessione pregressi fino al 2024;

verificato che sono stati effettuati i seguenti pagamenti degli oneri dovuti, antecedentemente il rilascio della presente concessione:

- delle spese di istruttoria di € 90,00;

- di € 2487,67 per il canone di concessione 2025;

- di € 418,7 per l'adeguamento del deposito cauzionale;

preso atto dell'avvenuta firma di accettazione del disciplinare di concessione allegato al presente atto, da parte del concessionario, assunta agli atti al Prot. n. PG/2025/37903 del 27/02/2025;

preso atto dell'istruttoria eseguita dal funzionario all'uopo incaricato, come da documentazione agli atti;

attestata la regolarità amministrativa;

visto il D.lgs. 33/2013 e s. m. i. ed il piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza Arpae;

DETERMINA

richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa

1) di rilasciare alla DUCATI MOTOR HOLDING SPA C.F./P.IVA:05113870967, con sede legale in comune di Bologna (BO), Via Cavalieri Ducati, 3, il rinnovo, con varianti, della concessione al prelievo di acque pubbliche sotterranee rilasciata con Determinazione n.9657 del 30/07/2015, alle seguenti condizioni:

a) mediante due pozzi, denominati 1 e 2, ubicati in comune di Bologna (BO), ubicati sui terreni identificati al Catasto, rispettivamente, al Foglio 95, mappali 153 e 178;

b) con una portata massima di 21,5 l/s dal pozzo 1 e di 3,5 l/s dal pozzo 2, per una portata massima complessiva di 25 l/s e per un volume massimo di 90.000 mc/a, ad uso industriale e anti-incendio;

c) la concessione si intende rilasciata al soggetto ivi indicato; qualora intervenga la necessità di effettuare un cambio di titolarità, questo dovrà essere formalizzato con apposita istanza all'amministrazione entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento;

d) la scadenza della presente concessione è fissata fino al 31/12/2034, ai sensi della DGR n.787/2014. L'amministrazione ha facoltà, in ogni tempo, di procedere, ai sensi dell'art.33 del RR 41/2001, alla revoca della stessa, qualora sussistano sopravvenute ragioni di pubblico interesse generale e, comunque, al verificarsi di eventi che ne avrebbero determinato il diniego; in tal caso, si procederà ad ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo. Il concessionario qualora intenda protrarre la concessione di derivazione oltre il termine concesso, dovrà presentare

istanza di rinnovo prima della scadenza, nel rispetto delle condizioni poste nel Disciplinare allegato;

e) la presente concessione verrà dichiarata decaduta qualora il concessionario si renda inadempiente agli obblighi assunti come previsto dall'art.32 del RR 41/2001;

f) la presente concessione viene rilasciata unicamente per gli aspetti relativi all'utilizzo di acqua pubblica indipendentemente dagli obblighi e dalle normative previste dalle leggi vigenti o dalle condizioni che possono venire richieste da altre amministrazioni competenti ed è vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di utilizzo di acqua pubblica;

g) il concessionario è esclusivamente responsabile per qualunque lesione che, nell'esercizio della presente concessione, possa essere arrecata ai diritti dei terzi, e per i relativi risarcimenti;

2) di approvare **l'allegato Disciplinare** di concessione, parte integrante e sostanziale della presente determina, contenente le prescrizioni tecniche da osservarsi per l'utilizzo della derivazione;

3) di stabilire che il **canone annuale 2025** per l'uso concesso, calcolato applicando l'art. 152 della LR n. 3/1999 e ss.mm.ii., secondo gli aggiornamenti delle DGR citate in premessa e dell'art. 8 della LR n. 2/2015 e ss.mm.ii., **è fissato in € 2.487,67;** importo versato anticipatamente al ritiro del presente atto a favore di "Regione Emilia-Romagna";

4) di stabilire che **i canoni annuali successivi al 2025**, per l'uso concesso, saranno rivalutati automaticamente in base all'Indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno. E' fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo del canone effettuato mediante apposita D.G.R., ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015;

5) di stabilire che il concessionario dovrà:

- corrispondere i canoni annui per la concessione successivi al 2025, entro il 31 marzo dell'anno in corso di concessione, con le rivalutazioni e gli aggiornamenti di cui al punto precedente;

- effettuare tutti i versamenti relativi ai canoni utilizzando l'avviso di pagamento PagoPa inviato dall'amministrazione o in alternativa attraverso il sistema di pagamento online dal sito payer.lepida.net (Nuovo pagamento / livello territoriale: Regionale / Ente: Regione Emilia-Romagna / Servizio: Canoni concessioni demaniali);

- trasmettere alla **Struttura concedente** la copia di attestazione dell'avvenuto pagamento del canone annuale e di tutti i versamenti effettuati per il rilascio e l'esercizio della concessione;

6) di stabilire che, in caso di mancato pagamento degli oneri derivanti dalla presente concessione, saranno dovuti gli interessi di legge e che questa amministrazione attiverà le procedure per il recupero del credito, nonché procederà al recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art.51 della LR 22 Dicembre 2009 n.24;

7) di stabilire che la **cauzione**, quantificata ai sensi dell'art. 154 della LR n. 3/1999 e ss.mm.ii., **in € 2.487,67**, pari all'importo del canone corrente di concessione, ai sensi dell'art. 8 comma 4 della LR n. 2/2015, ha necessitato di un **versamento di € 418,07**, in aggiunta all'importo già versato di € 2.069,6, di cui: € 1808,8 in data 17/05/2006 per la concessione preferenziale riconosciuta con Determina n. 3208 del 08/03/2006 (pratica B000A0635) e di € 260,8 in data 19/06/2015 per il rinnovo di concessione con Determinazione n. 9657 del 30/07/2015 (pratica B000A0635/06RN01); importo versato anticipatamente al ritiro del presente atto a favore di "Regione Emilia-Romagna";

8) di stabilire che la cauzione potrà essere svincolata solo dopo aver accertato l'adempimento del concessionario a tutti gli obblighi e prescrizioni imposte con il presente atto;

9) di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, **è soggetto a registrazione fiscale solo in caso d'uso**, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;

10) di stabilire che la presente determinazione dirigenziale dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;

11) di dare atto che sarà dichiarata la decadenza dalla concessione qualora dalle verifiche antimafia dovesse risultare, a carico del concessionario, la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del d.lgs. 159/2011;

12) di dare atto che si è provveduto all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di trasparenza sul sito di Arpae alla voce Amministrazione Trasparente, come previsto dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza, ai sensi dell'art. 7 bis comma 3 D.lgs. 33/2013 e s. m. i.;

13) di dare atto che un estratto della presente concessione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;

14) di notificare il presente provvedimento al richiedente;

15) di dare atto che il responsabile del procedimento è il titolare dell'Incarico di Funzione del Polo specialistico Demanio Idrico Acque e Suoli - Ubaldo Cibir;

16) di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), nel termine di 60 giorni al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. n.1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica.

Leonardo Palumbo

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi, le condizioni e le prescrizioni tecniche cui è vincolata la concessione al prelievo di acqua pubblica sotterranea rilasciata alla **DUCATI MOTOR HOLDING SPA** C.F./P.IVA:05113870967, con sede legale in comune di Bologna (bo), Via Cavalieri Ducati, 3,

Art.1

Descrizione ed ubicazione delle opere di presa; quantità, modalità, destinazione d'uso e restituzione del prelievo

A) il prelievo si effettua dal corpo idrico sotterraneo: *Conoide Reno-Lavino - libero, codice 0160ER DQ1 CL*, con limite di separazione posto alla profondità di circa 139 m da p.c.; **mediante due pozzi**, denominati 1 e 2, ubicati in comune di Bologna (BO), ubicati sui terreni identificati al Catasto, rispettivamente, al Foglio 95, mappali 153 e 178, nei punti di coordinate UTMRE: X:680274, Y:931828 (pozzo 1), e X:680294, Y:932100 (pozzo 2), così come indicato nella planimetria catastale agli atti;

B) il pozzo 1 è profondo 131 m, costituito da una colonna di captazione in ferro di diametro di 323 mm, con tre filtri di captazione tra 65 e 76,50, 92,50 e 103, 115 e 127,50 m di profondità. All'interno è inserita una elettropompa sommersa di potenza pari a 30 KW, posta alla profondità di 86 m da p.c., con tubo di mandata di 4" di diametro; con portata massima di esercizio di 21,5 l/s;

Il pozzo 2 è profondo 135 m, costituito da una colonna di captazione in ferro di diametro di 323 mm. All'interno è inserita una elettropompa sommersa di potenza pari a 5,5 KW, posta alla profondità di 80 m da p.c., con tubo di mandata di 2" di diametro; con portata massima di esercizio di 3,5 l/s.

C) il prelievo è stabilito con una portata massima di 21,5 l/s dal pozzo 1 e di 3,5 l/s dal pozzo 2, per una portata massima complessiva di 25 l/s e per un volume massimo di 90.000 mc/a;

D) la risorsa prelevata è utilizzata in diverse fasi del processo produttivo di produzione motocicli e nell'alimentazione dell'impianto anti-incendio. Tali usi sono assimilabili, rispettivamente, a quello "industriale" e "igienico e assimilati", ai sensi dell'art. 152, comma 1, lettera c) e lettera f) della L.R. n. 3/1999, come precisati dalle D.G.R. di aggiornamento dei canoni citate in premessa;

E) Il fabbisogno idrico è soddisfatto anche mediante il recupero e il riutilizzo nel ciclo produttivo di acque piovane e di depurazione;

Art. 2

Varianti

Ogni variazione relativa alle opere di presa, accumulo, rilancio, utilizzazione e restituzione sopra descritte (ivi comprese interventi di sostituzione o particolari interventi di manutenzione) o alle modalità e destinazione d'uso dell'acqua derivata, dovrà essere preventivamente richiesta, ai sensi dall'art. 31 del RR 41/01, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, all'amministrazione concedente. **Le varianti effettuate senza il preventivo assenso sono causa di decadenza della concessione.**

Art. 3

Prescrizioni, obblighi e condizioni particolari cui è assoggettata la derivazione

Il concessionario deve:

- **effettuare** le misure dei volumi di prelievo annuale da ogni pozzo e quelle di soggiacenza da p.c. del livello piezometrico della falda nel pozzo 1, in continuo, con una frequenza tale da mettere in evidenza le fasi di accensione/spengimento delle pompe di prelievo;
- **trasmettere all'amministrazione** i relativi dati di misura, **entro il 31 marzo** dell'anno successivo a quello di misura, in formato elettronico editabile e con rappresentazioni dei medesimi sotto forma di diagrammi tempo /soggiacenza/volumi cumulati mensili o annuali, su base mensile, annuale e del intero periodo di concessione).

Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità dell'opera di presa il **Cartello identificativo** che individua una regolare utenza di acqua pubblica, che gli viene consegnato o trasmesso da questa amministrazione. Tale Cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto ad informare l'amministrazione, che provvederà, a spese del concessionario, a rilasciare un duplicato dello stesso.

Sono a carico del concessionario l'esecuzione e la **manutenzione di tutte le opere** che si rendano necessarie, in relazione alla derivazione concessa, per garantire sia la difesa dell'ambiente, sia il buon regime delle acque, anche se la necessità di tali opere venga accertata in seguito.

Il concessionario, qualora l'amministrazione concedente lo richieda ai sensi del comma 3, art. 95 del Dlgs n. 152/06, anche successivamente al rilascio del presente provvedimento, dovrà procedere a propria cura e spese alla installazione di idoneo e tarato **strumento per la misurazione della quantità d'acqua prelevata.**

Le quantità di prelievo stabilite in concessione, nonché le fonti di approvvigionamento, in caso di accertamento di modifiche significative allo stato quantitativo del corpo idrico di prelievo, desunte da dati di monitoraggio nel pozzo e da quelli della rete di monitoraggio regionale, potranno essere **modificate o revocate** per perseguire obiettivi di tutela della risorsa e del contenimento del fenomeno della subsidenza.

Art.4

Casi di sospensione o limitazioni del prelievo dell'acqua e relative modalità di comunicazione

Il concessionario deve **sospendere ogni prelievo**, qualora, per speciali motivi di pubblico interesse ed in particolare al verificarsi di quei casi previsti dall'art. 30 del RR 41/2001, gli venga comunicato il divieto di derivare acqua, anche con disposizione diffusa mediante gli organi di informazione o gli albi delle amministrazioni locali presenti sul territorio. Ai sensi del comma 3 del sopracitato articolo, la sospensione dei prelievi disposta dalle amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, **non dà luogo alla riduzione del canone annuo.**

Art.5

Durata, rinnovo o rinuncia della concessione; cessazione dell'utenza

La scadenza della presente concessione è fissata fino al 31/12/2034, ai sensi della DGR n.787/2014. Nel caso in cui al termine della concessione persistano i fini della derivazione, il concessionario dovrà presentare istanza di **rinnovo** prima della scadenza indicata, ai sensi dell'art.27 del RR 41/2001.

L'istanza di rinnovo verrà valutata alla luce del quadro normativo e pianificatorio in vigore e del contesto ambientale in essere al momento del rinnovo. L'utente che ha presentato domanda di rinnovo nei termini indicati **può continuare il prelievo sino all'adozione del relativo provvedimento**, nel rispetto degli obblighi previsti dalla concessione in corso di rinnovo, ai sensi del comma 8, art. 27 del RR 41/2001.

Qualora il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione all'amministrazione concedente, **prima della scadenza** della stessa.

Il concessionario che voglia esercitare **la rinuncia** alla concessione, dovrà farlo obbligatoriamente, prima della scadenza della concessione con le modalità previste dall'art. 34 del RR 41/2001. In tal caso, l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione della rinuncia da parte dell'amministrazione concedente.

Alla **cessazione dell'utenza** per qualunque causa determinata, il concessionario è obbligato a provvedere, a propria cura e spese, a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte dall'amministrazione concedente, ai sensi dell'art. 35 del RR 41/2001.

Art.6

Decadenza, revoca, limitazione e revisione della concessione

Al verificarsi degli eventi di cui all'art. 32 del RR 41/2001, il Servizio concedente può dichiarare la **decadenza** della concessione, previa diffida a regolarizzare la situazione entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di subconcessione a terzi (cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte la risorsa), la decadenza è immediata.

Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la concessione è stata richiesta, al fine di tutelare la risorsa idrica o per ragioni di pubblico interesse, e, comunque al verificarsi degli eventi che ne avrebbero comportato il diniego, descritti all'art. 22 del RR 41/2001, l'Amministrazione concedente può **limitare, sospendere o revocare** anticipatamente la concessione come previsto agli art. 30 e 33 del medesimo Regolamento. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità.

E' facoltà del Servizio concedente provvedere alla **revisione** della concessione, disponendo ove necessario opportune prescrizioni temporali o quantitative, a seguito del censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art.95 del D.Lgs. n.152/2006 e successive modifiche e integrazioni, nonchè dall'art. 48 del R.R. 41/2001 e dal comma 1, art. 3 della L.R. 4/2007.

Art.7

Canone della concessione

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il canone annuo secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione, di cui il presente Disciplinare è parte integrante, **anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa**, fatto salvo il diritto di rinuncia secondo quanto indicato all'art. 6 del presente disciplinare.

Art.8

Cauzione

Il concessionario è tenuto a corrispondere il **deposito cauzionale** a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito cauzionale verrà restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario. Oltre che per accertata morosità, il deposito cauzionale potrà esser incamerato nei casi previsti dal comma 3 dell'art.11 del RD n.1775/1933.

Art. 9

Sanzioni

Fatto salvo ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 della LR n.3/1999 e s.m.i. per violazioni agli obblighi e/o prescrizioni previste dal presente disciplinare.

Firma del concessionario per accettazione

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.